

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VO.B.I.S."

Preambolo

I dipendenti seniores delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno concluso il loro rapporto di lavoro costituiscono un serbatoio di competenze, esperienze, potenzialità operative di inestimabile valore.

Le capacità professionali maturate durante la vita aziendale possono essere messe al servizio di finalità solidaristiche indirizzate, in particolare, a favore di quei cittadini e di quelle organizzazioni non profit che incontrano difficoltà di accesso al credito, soprattutto nei momenti di crisi economica.

Tali finalità sono perseguibili nel modo più efficace tramite l'attività di volontariato, che esprime la massima capacità di ascolto, di analisi e di aiuto in base al principio della gratuità.

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 (Denominazione)

1. E' costituita l'Associazione di volontari bancari denominata VO.B.I.S., ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n.266 s.m.i..
2. L'Associazione potrà utilizzare i seguenti marchi: VO.B.I.S. - VOlontari Bancari per le Iniziative nel Sociale e VO.B.I.S. - VOlontari Bancari per l'Impresa Sociale.

Art. 2 (Sede e durata)

1. L'Associazione ha sede legale in Torino e si articola, con delibera del Consiglio direttivo, in sezioni territoriali nelle forme più idonee al raggiungimento degli scopi associativi.
2. L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II - Finalità dell'Associazione

Art. 3 (Finalità)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in totale assenza di scopi di lucro.

Essa si propone, attraverso l'apporto delle professionalità dei propri aderenti, di sostenere, educare e assistere per una migliore gestione economica e finanziaria, persone e famiglie in condizioni di difficoltà e disagio, nonché imprese sociali e, più in generale, organizzazioni non profit, al fine di migliorarne la capacità di accesso al credito, prioritariamente in sinergia con le iniziative di inclusione finanziaria promosse dal Gruppo Intesa Sanpaolo e da altre Istituzioni.

L'Associazione intende contribuire, in tal modo:

- a preservare e valorizzare, entro una dimensione di responsabilità e solidarietà sociale, il patrimonio etico e professionale dell'ex personale bancario;
- a rendere effettivo e generalizzato il “diritto al credito” come condizione di piena cittadinanza e possibilità di sviluppo delle potenzialità di ogni persona e delle organizzazioni che operano nell'interesse della collettività;
- a prevenire e combattere i fenomeni di sovrindebitamento, di impoverimento e di esclusione sociale che interessano strati sempre più ampi della popolazione;
- allo sviluppo delle imprese sociali e più in generale degli enti non profit e del terzo settore del nostro Paese;
- a favorire lo sviluppo delle iniziative di inclusione finanziaria, nell'ottica della creazione di valore per la collettività;
- a realizzare iniziative di solidarietà e di utilità comune.

Art. 4 (Attività)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto, l'Associazione in particolare può svolgere, in Italia e all'Estero, le seguenti attività:

- affianca le persone fisiche e gli enti non profit, svolgendo attività di tutorship, consulenza, supporto e accompagnamento organizzativo e gestionale;
- attua iniziative di sensibilizzazione verso la cultura del volontariato e promuove la partecipazione ai propri programmi dell'ex personale bancario in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.1;
- organizza attività di formazione e aggiornamento per gli aderenti e per terzi;
- stabilisce collaborazioni e convenzioni con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni per la realizzazione di iniziative comuni;
- sviluppa qualsiasi altra attività utile al perseguimento delle finalità statutarie.

Titolo III - I Soci

Art. 5 (I Soci e loro ammissione)

1. Possono diventare Soci gli ex dipendenti bancari in quiescenza che fruiscano di trattamenti previdenziali a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, condividano gli scopi dell'Associazione VO.B.I.S., accettino il presente statuto e presentino requisiti professionali adeguati alla realizzazione delle finalità.

2. L'ammissione del socio viene deliberata dal Consiglio direttivo. Il nuovo socio dovrà effettuare un periodo di formazione, secondo le linee guida fissate dal Consiglio stesso.

3. Ogni Socio partecipa alle scelte e alla realizzazione dei programmi dell'Associazione e presta la propria opera in qualità di volontario, in modo personale e gratuito. Eventuali spese autorizzate dall'Associazione, purché effettivamente sostenute e debitamente documentate, possono essere

rimborsate al volontario nei limiti preventivamente stabiliti.

I soci che prestano attività di volontariato verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile contro i terzi.

Ogni socio può accedere alle cariche associative.

4. Il diritto allo status di socio è personale e non è in alcun modo trasferibile a terzi.

La quota associativa, eventualmente stabilita dal Consiglio direttivo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e può venir meno per:

a. recesso volontario, tramite comunicazione scritta al Presidente e con effetto dalla data in cui il recesso è portato a conoscenza del Consiglio direttivo;

b. esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

- mancato rispetto delle norme Statutarie e/o delle delibere degli organi;
- inadeguata partecipazione alla realizzazione dei programmi di attività dell'Associazione;
- mancato versamento della quota associativa, qualora sia stabilita dal Consiglio direttivo;
- comportamento che danneggi gravemente l'immagine dell'Associazione.

Il socio può opporsi, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del provvedimento di esclusione, ricorrendo all'Assemblea nazionale, tramite comunicazione A/R inviata al Presidente.

6. L'Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Titolo IV - Gli Organi

Art. 6 (Indicazione degli organi)

1. Gli organi nazionali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea nazionale
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Revisore dei Conti.

2. Gli organi territoriali dell'Associazione sono l'Assemblea territoriale e il Coordinatore di sezione, come stabilito dai successivi articoli 14 e 15.

3. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 7 (L'Assemblea nazionale e suo funzionamento)

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea nazionale il Presidente dell'Associazione, che ne presiede le adunanze, i membri del Consiglio Direttivo e tutti i Coordinatori delle sezioni territoriali.

2. L'Assemblea nazionale è indetta in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, e in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno due terzi dei Coordinatori delle sezioni territoriali.

3. L'Assemblea nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione tramite avviso contenente l'ordine del giorno inviato, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata, al domicilio dei membri del Consiglio direttivo e dei Coordinatori di sezione territoriale.

4. L'Assemblea potrà anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In tutti i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze che verrà conservato negli atti dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia in numero dei partecipanti; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

6. L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Art. 8 (Funzioni dell'Assemblea nazionale)

1. L'Assemblea nazionale:

- a. approva le modifiche allo Statuto;

- b. approva i regolamenti e le norme per il funzionamento dell'Associazione e delle sezioni territoriali;
- c. individua, anche con l'apporto delle Assemblee territoriali, le linee generali di indirizzo delle attività dell'Associazione;
- d. approva i programmi di attività dell'Associazione, i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio direttivo;
- e. nomina i membri del Consiglio direttivo, individuandoli tra i soci;
- f. nomina il Revisore dei Conti;
- g. approva, anche con l'apporto delle Assemblee territoriali, mozioni da sottoporre al Consiglio direttivo;
- h. esamina le eventuali opposizioni proposte dal socio, in caso di provvedimento di esclusione;
- i. delibera su ogni altra questione che il Consiglio direttivo intenda sottoporle;
- j. approva lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 9 (Il Consiglio direttivo e suo funzionamento)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri.
2. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione.
3. I membri del Consiglio sono componenti dell'Assemblea nazionale, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
4. Qualora un componente, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo. Tale decisione è insindacabile.
5. In caso di esclusione, dimissioni, recesso o decesso di un componente prima della scadenza del mandato, l'organo competente nomina il suo sostituto che scadrà insieme ai restanti membri del

Consiglio direttivo.

6. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno cinque giorni prima della riunione e si riunisce almeno due volte all'anno, anche su richiesta di almeno tre membri.

7. Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 (Funzioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è responsabile della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e reputazionale dell'Associazione, ne attua la missione statutaria e individua il programma delle attività, esercitando i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assicura l'attuazione delle linee generali di indirizzo definite dall'Assemblea nazionale;
- esamina e recepisce le mozioni dell'Assemblea nazionale;
- redige i regolamenti e le norme per il funzionamento dell'Associazione e li propone all'Assemblea nazionale;
- garantisce la corretta applicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle altre norme per il funzionamento dell'Associazione e delle sezioni territoriali;
- individua il programma di attività, al fine del raggiungimento della missione anche da parte delle sezioni, e ne indica le fonti di finanziamento;
- predispone i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea nazionale;
- istituisce nuove sezioni territoriali e convoca la prima adunanza dell'Assemblea;
- può stabilire la quota associativa;
- delibera sull'ammissione e sui casi di esclusione dei Soci, motivando i provvedimenti di non ammissione e di esclusione;
- determina l'ammontare e le modalità di corresponsione dei rimborsi spesa per le prestazioni

volontarie degli aderenti;

- conferisce eventuali incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione;
- ratifica, qualora le ritenga motivate, le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità nonché improrogabilità dal Presidente, nella prima riunione successiva;
- delibera in merito a conferimenti o revoche di procure;
- ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali;
- accetta le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti, e liberalità in genere, sia di natura mobiliare che immobiliare.

Art. 11 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Associazione.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea nazionale e del Consiglio direttivo e assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi.
3. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal membro del Consiglio direttivo più anziano.
4. In caso di assoluta urgenza, necessità ed improrogabilità, può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un Presidente onorario tra le personalità che hanno sostenuto e condiviso gli ideali dell'Associazione.

Art. 12 (Il Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea nazionale ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili; resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo la sua nomina e può essere riconfermato.
2. Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento

3. Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa.

4. Il Revisore dei conti può partecipare alle riunioni dell'Assemblea nazionale e del Consiglio direttivo.

Titolo V Le strutture territoriali

Art. 13 (Le sezioni territoriali)

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali sul territorio nazionale, il Consiglio direttivo istituisce sezioni territoriali.

2. Le sezioni sono prive di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e assicurano il presidio locale per l'attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività associative.

3. La sezione può essere costituita in presenza di almeno cinque aderenti con i requisiti di cui all'art. 5.1.

4. L'attività delle strutture territoriali viene indirizzata dal Consiglio direttivo, che garantisce loro le risorse e i mezzi necessari, ed è diretta dal Coordinatore, in base alle norme per il funzionamento individuate dal Consiglio stesso.

Art. 14 (L'Assemblea territoriale)

1. E' composta dai soci operanti localmente. Ogni socio ha diritto di voto.

2. L'Assemblea territoriale elegge tra i propri membri il Coordinatore di sezione territoriale.

3. Tramite il Coordinatore, avanza proposte all'Assemblea nazionale e al Consiglio direttivo.

Art. 15 (Il Coordinatore di sezione territoriale)

1. E' componente dell'Assemblea nazionale.
2. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
3. Convoca l'Assemblea territoriale.
4. È responsabile dell'attuazione, in ambito territoriale, dell'indirizzo, del coordinamento e dello svolgimento delle attività secondo lo Statuto, le linee guida e i programmi approvati dall'Assemblea nazionale.

Titolo VI - Le risorse economiche

Art. 16 (Il Patrimonio)

1. Il patrimonio è costituito:
 - da tutti i beni mobili ed immobili, che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - dalle elargizioni e dai contributi di soggetti pubblici o privati espressamente destinati a incrementare il patrimonio;
 - dalla parte della rendita non utilizzata e destinata al patrimonio con delibera dell'Assemblea nazionale.

Art. 17 (Le risorse)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote dei Soci, qualora siano stabilite dal Consiglio direttivo;
 - b. contributi pubblici e privati, donazioni, legati e lasciti;
 - c. entrate derivanti da attività istituzionali o a esse connesse, comprese quelle svolte in convenzione con la Pubblica amministrazione o con soggetti privati;
 - d. proventi da attività commerciali e produttive marginali;
 - e. ogni altro tipo di entrata.

2. L'Associazione non potrà distribuire ai Soci o a terzi in nessun modo, neppure indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

3. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati dall'Associazione per realizzare le proprie attività istituzionali.

Art. 18 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio, da cui risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea nazionale convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 19 (Scioglimento)

1. Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio direttivo propone all'Assemblea nazionale lo scioglimento dell'Associazione.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea eventualmente nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e decide la devoluzione dei beni residui dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 (Norma transitoria)

1. Nell'atto costitutivo sono nominati:

– i componenti del Consiglio direttivo con l'indicazione del loro numero iniziale;

- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

I componenti degli organi individuati nell'atto costitutivo restano in carica per due anni, in deroga alle disposizioni del presente Statuto.

2. Le disposizioni statutarie contenute nell'atto costitutivo rimangono in vigore per i primi due anni dalla costituzione dell'Associazione e, successivamente, sino all'approvazione di eventuali modifiche.